

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI e delle immunità parlamentari

GIOVEDÌ 8 MARZO 1973

Presidenza del Presidente
BETTIOL

La seduta ha inizio alle ore 16,05.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prende in esame le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Argiroffi, per i reati di cui all'articolo 18, commi 1° e 5°, del testo unico della legge di pubblica sicurezza (promozione di riunione in luogo pubblico contro il divieto dell'Autorità di pubblica sicurezza) e 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) (*Doc. IV, n. 53*).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta decide all'unanimità di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e dà mandato al senatore Bacchi di stendere la relazione per l'Assemblea;

nei confronti del signor Simbula Sergio, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 56*).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta decide di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e dà mandato al senatore Buzio di preparare la relazione per l'Assemblea;

nei confronti del signor Anderson Massimo, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 57*).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta decide all'unanimità di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e incarica il senatore Li Vigni di redigere la relazione per l'Assemblea;

nei confronti del senatore Ariosto, per il reato di concussione (articolo 317 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 18*).

Dopo un'esposizione preliminare e alcune considerazioni del Presidente, la Giunta decide all'unanimità di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e dà mandato al senatore Colombo di preparare la relazione per l'Assemblea;

nei confronti del senatore Franco per concorso: *a*) in sette distinti delitti di istigazione a delinquere anche continuata (articoli 110, 81, 414, primo e ultimo comma del Codice penale); *b*) nel delitto di interruzione di pubblico servizio (articoli 110, 112, n. 1, 340 del Codice penale); *c*) in due distinti delitti di istigazione a disobbedire alle leggi continuata (articoli 110, 81, 415, del Codice

penale); *d*) in due contravvenzioni per diffusione continuata di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110, 81, 656 del Codice penale); *e*) nella contravvenzione all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per manifestazione non autorizzata dall'autorità competente (*Doc. IV*, n. 49); per concorso nei reati di: *a*) calunnia aggravata (articoli 110, 368, 61 n. 10 del Codice penale); *b*) istigazione a delinquere (articoli 110 e 114 del Codice penale); *c*) diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110 e 656 del Codice penale) (*Doc. IV*, n. 54); per il concorso nei reati di: *a*) istigazione a delinquere (articoli 110 e 414 del Codice penale); *b*) diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110 e 656 del Codice penale) (*Doc. IV*, n. 55).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente sui fatti che sono alla base delle tre domande di autorizzazione a procedere, la Giunta ascolta il senatore Franco, ai sensi dell'articolo 135, comma quinto, del Regolamento del Senato.

Dopo aver fornito alcuni chiarimenti, il senatore Franco chiede alla Giunta di essere autorizzato ad integrare la sua esposizione in una successiva seduta e ad esibire alla Giunta stessa atti e documenti utili, a suo avviso, ai fini della decisione. La Giunta aderisce alla suddetta richiesta. Congedato il senatore Franco, i senatori Petrella, Pecoraro, Tambroni Armadori, Oliva, Ricci e il Presidente fanno alcune osservazioni sulle questioni sollevate dalle domande di autorizzazione a procedere di cui sopra.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

I senatori Ricci, Oliva e Petrone espongono quindi alcune considerazioni sulla organizzazione dei lavori e sui criteri di valutazione che la Giunta potrà seguire in futuro, sia per quanto attiene alle domande di autorizzazione a procedere, sia in ordine all'esame — sotto il profilo delle norme sulle incompatibilità parlamentari — delle cariche ricoperte dai senatori eletti nelle Regioni già dichiarate convalidate.

Il Presidente, dopo aver ringraziato i suddetti senatori per le loro considerazioni e proposte, fa alcune precisazioni e fornisce indicazioni circa i prossimi lavori della Giunta.

La seduta termina alle ore 17,15.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 1973

Presidenza del Presidente
BERTINELLI

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente, considerata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia la discussione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno in sede deliberante e redigente, nonchè l'esame di quelli iscritti in sede referente, alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 10,20.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 1973

Presidenza del Presidente
CARON

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

La seduta ha inizio alle ore 19,40.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 » (793).

(Parere su emendamenti all'Assemblea).

La Commissione esamina anzitutto congiuntamente gli emendamenti 1.3 e 1.4, di contenuto analogo. Su entrambi, il relatore

Colella esprime parere contrario, in quanto dalla dilazione in essi prevista deriverà una minore entrata senza indicazione di copertura. La conclusione è condivisa dal sottosegretario Fabbri, il quale aggiunge che non sono mai state concesse dilazioni del tipo di quelle previste e per periodi così lunghi.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Abis, la Commissione, a maggioranza, delibera di esprimere parere contrario sui due emendamenti.

Viene quindi esaminato l'emendamento 5-bis. 1, al quale si dichiara contrario il relatore Colella, in quanto con la proposta si sottraggono disponibilità dai finanziamenti per la legge sulla casa. Associandosi a tale conclusione, il sottosegretario Fabbri ricorda che gli stessi presentatori dell'emendamento, nelle Commissioni di merito, avevano criticato la originaria proposta del Governo di attingere ai fondi della legge sulla casa. Il Governo ha modificato la propria impostazione anche perchè ha constatato che le disponibilità esistenti su quegli stanziamenti erano insufficienti: c'è quindi da meravigliarsi che ora la proposta venga ripresa dall'opposizione.

Il senatore Colajanni contesta che la Commissione possa esprimere un parere in quanto l'emendamento in questione prevede un semplice trasferimento di disponibilità da una finalità ad un'altra strettamente connessa.

Non v'è quindi un problema di copertura e, pertanto, egli propone che la Commissione non si pronunci. Di diverso avviso si dichiara il presidente Caron, richiamandosi anche a quanto asserito dal Sottosegretario circa la insufficienza dei fondi richiamati nell'emendamento.

La Commissione delibera quindi, a maggioranza, di esprimere parere contrario all'emendamento.

Analoga decisione è presa, su proposta del relatore, asseverata dal rappresentante del Governo, sull'emendamento 5-ter. 1 e parere parimenti contrario è deciso dalla Commissione, a maggioranza, sull'emendamento 6-bis. 1 su proposta del relatore e del sottosegretario Fabbri, motivata con la mancanza di copertura.

Identica sorte subiscono gli emendamenti 6-ter. 0.1 e 7.2, mentre sull'emendamento 7.1 il relatore Colella, osservando che il problema della copertura si pone soltanto per l'esercizio 1974, si rimette al rappresentante del Governo, il quale esprime parere contrario, condiviso dalla maggioranza della Commissione.

Parere contrario viene espresso anche, per difetto di copertura, sull'emendamento 8.1, mentre sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 il relatore Colella dichiara di rimettersi al rappresentante del Governo. Il sottosegretario Fabbri ricorda che già in sede di Commissione di merito aveva dichiarato non potersi aumentare lo stanziamento previsto dall'articolo 17 oltre il limite di 30 miliardi.

La Commissione, quindi, a maggioranza, delibera di emettere parere contrario; lo stesso avviene per difetto di copertura sugli emendamenti 18.1, 20.1, 23.1, 23.2, 25.1, 35.1, 35.0.1.

Viene successivamente esaminato un emendamento dei senatori Carollo ed altri, tramesso nel corso della seduta, e tendente a prorogare dal 1974 al 1978 i contributi straordinari per l'Ente Acquadotti Siciliani. Il relatore osserva che l'emendamento comporta oneri soltanto per gli esercizi futuri ed il senatore Mazzei dichiara che l'emendamento è stato ripresentato in Assemblea dal momento che il Governo aveva espresso buona volontà nelle Commissioni di merito sulla proposta. Il presidente Caron ritiene che si debba emettere parere contrario (tesi condivisa dal sottosegretario Fabbri) eventualmente suggerendo ai presentatori di trasformare la proposta in ordine del giorno. Il suggerimento del presidente è accolto a maggioranza dalla Commissione.

Viene infine preso in considerazione un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo nel disegno di legge di conversione per provvedere con una spesa di 6 miliardi ai danni subiti dai comuni del Molise.

Sull'emendamento il senatore Carollo osserva che la localizzazione delle provvidenze avverrà attraverso decreti ministeriali, mentre il sottosegretario Fabbri si dichiara contrario all'emendamento, assicurando che è intendimento del Governo provvedere alla

regione Molise in una diversa sede. La Commissione, a maggioranza, delibera di esprimere parere contrario.

Il senatore Bacicchi osserva che il testo trasmesso all'Assemblea dalle Commissioni riunite reca ancora l'indicazione di copertura per la spesa originariamente prevista dal decreto-legge, per cui restano prive di copertura tutte le spese aggiuntive introdotte dalle Commissioni di merito.

Il sottosegretario Fabbri illustra a questo punto un emendamento del Governo che, nei fondi globali degli esercizi 1972 e 1973, indica una copertura per una spesa complessiva di 94,550 miliardi.

Il senatore Bacicchi, preso atto della comunicazione del Governo, dichiara di considerare inaccettabile il metodo di lavoro seguito dalla Commissione, che ha espresso parere contrario a tutti gli emendamenti per difetto di copertura; peraltro, la Commissione non si è pronunciata sulla copertura indicata dal Governo all'articolo 6 su un capitolo del bilancio dell'ANAS per un importo di 18 miliardi, mentre lo stesso capitolo, che pure persegue finalità importanti, reca uno stanziamento di poco superiore.

La critica al modo di procedere della maggioranza della Commissione è ripresa dal senatore Colajanni; il quale peraltro rileva come precedente il fatto che il Governo si sia fatto carico di trovare la copertura per le spese decise dalle Commissioni di merito.

Il presidente Caron osserva che la maggioranza della Commissione ha seguito le indicazioni del Governo, che non ha ritenuto di poter trovare una copertura per le proposte di modifica esaminate.

Il senatore Bollini lamenta che la Commissione abbia usato un diverso metodo di giudizio per le proposte del Governo, non esprimendo parere contrario sulla copertura indicata dal Governo all'articolo 6 e citata dal senatore Bacicchi. Il senatore Colajanni aggiunge che in futuro si provvederà a presentare emendamenti con indicazione di copertura in modo da costringere la Commissione bilancio a entrare nel merito finanziario delle proposte.

Il senatore Abis ritiene che la proposta possa essere valida, ma, per il momento, aggiunge, la maggioranza deve seguire il Governo che seleziona le spese reperendo copertura per alcune e non per altre.

Il senatore Mazzei avanza anch'egli taluni dubbi sulla copertura indicata dal Governo all'articolo 6, mentre il presidente Caron rifacendosi al dibattito svoltosi ieri in Commissione a proposito del Fondo globale, ribadisce che il parere contrario della Commissione bilancio non ha mai carattere assolutamente ostativo, e che la maggioranza deve seguire le indicazioni del Governo.

Il senatore Cucinelli riprende il problema da lui sollevato nella seduta di ieri a proposito del Fondo globale e chiede al Governo come ci si debba regolare per la copertura di spese gravanti su esercizi futuri. A quest'ultimo proposito il sottosegretario Fabbri ricorda le conclusioni raggiunte dalla Commissione Paratore-Medici, che peraltro non hanno risolto definitivamente il problema. Circa le critiche mosse dal senatore Bacicchi a proposito della copertura indicata all'articolo 6, il sottosegretario si riserva di approfondire la questione, eventualmente facendo ricorso ad altro capitolo dello stesso stato di previsione dell'ANAS, dotato di maggiori stanziamenti.

La seduta termina alle ore 20,50.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 1973

Presidenza del Vice Presidente
Franca FALCUCCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Cocco.

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

« Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e arti-

- stica dello Stato » (539), approvato dalla Camera dei deputati;
- « Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato » (102), d'iniziativa del senatore Lepre;
- « Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di musica » (103), d'iniziativa del senatore Russo Luigi;
- « Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle sopresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali » (128), d'iniziativa del senatore Vignola;
- « Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari » (133), d'iniziativa del senatore Vignola;
- « Abrogazione delle norme regolamentari sui compiti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici » (134), d'iniziativa del senatore Vignola;
- « Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale » (163), d'iniziativa dei senatori Azimonti ed altri;
- « Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (186), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado » (196), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (197), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare » (207), d'iniziativa del senatore Tanga;
- « Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati » (238), d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli;

« Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente l'estensione dei benefici di cui all'articolo 26 alle categorie dei direttori didattici e degli ispettori scolastici » (371), d'iniziativa del senatore Balbo;

« Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici » (374), d'iniziativa del senatore Murmura.

Petizioni nn. 37 e 45.

(Seguito e conclusione dell'esame).

« Attribuzione dell'indennità di vigilanza di direzione nelle scuole materne statali agli ispettori scolastici e ai direttori didattici » (135), d'iniziativa del senatore Vignola;

« Modifiche delle norme sul trattamento di quiescenza dei professori incaricati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (142), d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli;

« Provvidenze in favore degli insegnanti tecnico-pratici laureati di ruolo » (195), d'iniziativa del senatore Bloise;

« Estensione dei benefici previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie e artistiche » (319), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri;

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende il dibattito, sospeso ieri: viene esaminato l'articolo 11.

Il senatore Scarpino illustra un emendamento, da lui presentato assieme ai senatori Piovano, Ada Valeria Ruhl Bonazzola e Urbani, tendente a sopprimere l'intera norma.

Ha poi la parola il senatore Balbo, per dare conto di un emendamento, da lui presentato, mirante a precisare che nei decreti delegati saranno contenute norme concernenti anche il personale delle scuole e istituzioni scolastiche italiane all'estero, la cui amministrazione (secondo la proposta) dovrebbe essere riservata al Ministero della pubblica istruzione.

Sugli emendamenti si pronunciano il relatore alla Commissione senatore Spigaroli e la rappresentante del Governo, che racco-

mandano in particolare di consentire un approfondimento dei temi trattati nel secondo emendamento. Accogliendo tale invito il senatore Balbo non vi insiste.

Si passa quindi alla votazione.

La Commissione respinge l'emendamento del senatore Scarpino, e accoglie l'articolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il senatore Accili illustra un emendamento, da lui presentato con i senatori Smurra, Moneti e La Rosa, tendente ad inserire, alla fine del terzo comma, la previsione anche di assegni attualmente in godimento del personale degli istituti tecnici, professionali e artistici.

Dopo che su tale emendamento si sono pronunciati favorevolmente il relatore e il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, la Commissione approva l'emendamento stesso e l'articolo 12 nel testo conseguentemente modificato.

Vengono illustrati quindi tre articoli aggiuntivi.

I primi due sono dei senatori Scarpino, Piovano, Ada Valeria Ruhl Bonazzola e Urbani: l'uno è volto all'astensione del trattamento economico accessorio, previsto dalla legge n. 483 del 1972 e integrato da quanto disposto dal presente provvedimento, anche a coloro che saranno collocati a riposo o chiederanno di esservi collocati, con il 1° ottobre del 1973 (la norma prevede anche la rivalutazione della pensione nel momento in cui il trattamento economico sarà conglobato nello stipendio pensionabile); l'altro prevede, per coloro che saranno collocati a riposo a partire dal 1° ottobre 1973, l'immediata corresponsione, quale anticipo sulla definitiva liquidazione della pensione, di un assegno pari all'80 per cento del trattamento pensionabile in godimento all'atto del collocamento a riposo.

Il terzo articolo aggiuntivo, dei senatori Spigaroli, La Rosa, Accili, Moneti e Smurra, è diretto a conservare il diritto (o a riconoscerlo) all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per il cui insegnamento sarà richiesto il diploma di laurea, a norma del terzo comma dell'arti-

colo 3 del presente provvedimento, a favore dei docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che sono attualmente inquadrati nel ruolo B, nonché a favore di coloro che, per gli stessi insegnamenti, sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi nn. 831 del 1961, 603 del 1966 e 468 del 1968; lo stesso diritto è riconosciuto anche a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge n. 1074 del 1971, nonché ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti sopra precisati, che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante, dal decreto-legge n. 366 del 1970.

Segue un intervento del senatore Limoni, che chiede chiarimenti sulla portata di quest'ultimo emendamento e quindi, dopo che il senatore Spigaroli ha fornito le richieste precisazioni, la rappresentante del Governo, riservandosi il giudizio sulla proposta in questione, si rimette alle decisioni della Commissione.

Hanno ancora la parola i senatori Ermini, Scarpino e Limoni e quindi si passa alla votazione: il primo emendamento dei senatori Scarpino, Piovano ed altri, viene respinto, dopo che il relatore alla Commissione ha fatto osservare che la proposta deve intendersi assorbita nell'articolo aggiuntivo accolto ieri dalla Commissione; vengono approvati invece i due successivi emendamenti, entrambi in un nuovo testo concordato.

Si passa all'articolo 13.

Il senatore Scarpino illustra due emendamenti, presentati da lui insieme con i senatori Piovano, Papa, Urbani e Ada Valeria Ruhl Bonazzola: il primo è volto ad inserire, nella commissione consultiva, anche rappresentanti delle regioni, ed il secondo tende a escludere, dai rappresentanti dei sindacati, la categoria del personale direttivo.

Sugli emendamenti in parola si pronunciano i senatori Dante Rossi, Ermini, Scaglia nonché il relatore alla Commissione Spigaroli e il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Cocco.

La Commissione quindi respinge gli emendamenti ed accoglie l'articolo senza modificazioni.

Senza dibattito viene poi accolto, nel testo trasmesso dalla Camera l'articolo 14.

All'articolo 15 il senatore Smurra illustra due emendamenti da lui presentati con i senatori Accili, Moneti e La Rosa; il primo tende alla soppressione delle parole: « fino al 31 dicembre 1975 »; il secondo prevede l'estensione dell'applicazione del disposto dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 483 (in materia di indennità e compensi per maggiori impegni del personale della scuola), anche al personale direttivo e docente della scuola primaria permanentemente collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

Sulle due proposte interloquisce il senatore Limoni e quindi si pronunciano (favorevolmente) il relatore alla Commissione e la rappresentante del Governo.

Entrambi gli emendamenti sono accolti dalla Commissione, che approva poi l'articolo 15, nel testo conseguentemente modificato.

Si passa all'articolo 16.

È accolto senza dibattito, dopo la reiezione di un emendamento del senatore Scarpino, Piovano, Ruhl Bonazzola e Urbani (sull'abrogazione delle norme di legge e di regolamento contrastanti con il presente provvedimento) giudicato superfluo dal relatore alla Commissione e dal Governo.

La Commissione accoglie infine, senza modificazioni, l'articolo 17.

Essendo esaurito l'esame degli articoli, vengono formulate alcune proposte di coordinamento finale.

Il presidente Franca Falcucci suggerisce di collocare gli ultimi due commi dell'articolo 3 — in un testo modificato in dipendenza dell'accoglimento dell'articolo aggiuntivo ieri approvato dalla Commissione — tra le disposizioni transitorie, finali e comuni; il senatore Moneti rileva la necessità di sopprimere, nel secondo capoverso del punto 1) del primo comma dell'articolo 10, il secondo periodo.

Entrambe le proposte sono accolte.

La Commissione conferisce quindi al senatore Spigaroli il mandato di riferire alla

Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito, dopo che il senatore Moneti ha motivato l'atteggiamento favorevole dei senatori democratici cristiani sul nuovo testo e dopo che il senatore Piovano ha formulato l'auspicio che il provvedimento possa al più presto essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione affida altresì al senatore Spigaroli il mandato di riferire anche sugli altri documenti in titolo (con esclusione dei disegni di legge nn. 135, 142, 195 e 319) da considerarsi pertanto assorbiti nel nuovo testo del disegno di legge n. 539.

La seduta termina alle ore 12.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 8 MARZO 1973

Presidenza del Presidente
RIPAMONTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Papa.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Bilancio finanziario dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e della legge 28 marzo 1968, n. 404, in tema di elettrificazione delle zone rurali » (145), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore alla Commissione, senatore Fracassi, illustra il disegno di legge che stabilisce il rifinanziamento dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, ai fini dell'approvvigionamento elettrico delle zone rurali; conclude la propria esposizione dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Ferrucci tratta quindi del problema della fornitura di energia elettrica per le case isolate, riportandosi a quanto tra l'altro osservato dalla Commissione agricoltura nel suo parere; preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti.

Il senatore Alessandrini rileva che la presentazione dell'attuale disegno di legge dimostra che la nazionalizzazione dell'energia elettrica non ha conseguito i risultati sperati sul piano sociale e nel conseguimento di interessi di pubblica utilità; si dichiara quindi favorevole al disegno di legge.

Il senatore Merloni si dichiara anch'egli favorevole e osserva, a proposito degli emendamenti presentati, che è opportuno prevedere qualche onere anche a carico degli utenti per l'elettrificazione delle case isolate, al fine di evitare sprechi ed abusi.

Il senatore Talamona, favorevole all'approvazione del disegno di legge, ricorda che l'elettrificazione delle campagne incontra difficoltà non solo per i singoli privati ma anche per i comuni e per le frazioni di comune.

Il Presidente propone che venga nominato un comitato ristretto per l'esame dei problemi inerenti al provvedimento, con eventuale consultazione; per gli aspetti tecnici, degli organi dell'Enel.

Si pronunciano in senso favorevole alla proposta i senatori Robba e Mancini; si decide quindi di procedere alla costituzione del comitato, di cui faranno parte i senatori Fracassi, Talamona, Ferrucci, Robba e Merloni.

La Commissione decide infine, all'unanimità e col consenso del rappresentante del Governo, di chiedere al Presidente del Senato, l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili** » (415-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si apre la discussione generale.

Il senatore Piva osserva che le norme del disegno di legge destano qualche perplessità per il modo con il quale il consumatore viene tutelato contro le eventuali frodi; in particolare, tali perplessità sono suscitate dall'articolo 5, che fissa le tolleranze consentite nella composizione del prodotto; esse sono, a suo avviso, troppo ampie. Dichiara anche che sembra eccessivo l'obbligo di fatturazio-

ne fissato all'articolo 13; esso si manifesterà di macchinosa attuazione specialmente per i piccoli commercianti. Altri dubbi esprime in ordine all'articolo 25, che fissa le penali per i contravventori, secondo un sistema che non tutela adeguatamente la posizione dei grossisti tessili, non colpevoli di frode.

Conclude dichiarandosi sostanzialmente favorevole al disegno di legge nel suo complesso, che gli sembra tuteli in modo sufficiente, ma comunque perfettibile, gli interessi delle categorie interessate ed in particolare dei consumatori.

Il relatore alla Commissione, senatore Alessandrini, riepiloga quindi il trascorso iter parlamentare del provvedimento, ricordando che il nostro è uno dei primi Paesi a conformarsi alla direttiva comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti tessili, preceduto soltanto dalla Germania. Rende quindi conto dei lavori del comitato ristretto, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Dopo una breve replica del sottosegretario Papa, si passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato senza modifiche. All'articolo 2, approvato il primo comma, la Commissione approva un emendamento sostitutivo del secondo comma, presentato dal Governo, con il quale vengono più diffusamente specificati i prodotti ai quali si applicano le disposizioni della legge.

Approvato l'articolo 3, all'articolo 4 vengono approvati alcuni emendamenti del Governo, chiarificatori del senso della disposizione.

Il primo comma dell'articolo 5 viene modificato secondo un emendamento del Governo, a norma del quale l'uso delle qualificazioni « 100 per cento », « puro », « tutto », dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione della fibra, non è ammesso se non per designare i prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. I commi secondo, terzo e quarto vengono invece approvati senza modifiche, mentre al comma quinto viene approvato un emendamento sostitutivo presentato dal Governo, che regola lo uso delle denominazioni « lana vergine » o « lana di tosa ». Approvato quindi l'ultimo comma senza modifiche, la Commissione approva l'articolo 5 nel suo complesso. L'arti-

colo 6 viene approvato con modifiche formali proposte dal Governo. All'articolo 7 viene approvato un emendamento sostitutivo del primo comma, proposto dal Governo, con il quale si stabilisce che per i prodotti tessili composti da due o più fibre destinate al consumatore diretto è ammessa, nelle composizioni percentuali, una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le percentuali in peso indicate e le percentuali in peso effettive, rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito; il secondo comma viene soppresso.

L'articolo 8 viene integralmente sostituito con un nuovo testo di formulazione governativa, il quale fissa i principi relativi ai documenti commerciali che debbono accompagnare i prodotti tessili: tale articolo riprende integralmente la direttiva comunitaria in materia.

All'articolo 9 i primi tre commi vengono soppressi e sostituiti da un comma di nuova formulazione, con il quale si stabilisce che l'etichettatura consiste nel riportare l'indicazione « a norma della legge (numero e data) » e quella della regione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante nonchè la denominazione delle fibre con la percentuale prevista elencate in ordine decrescente. Viene quindi approvato un comma di nuova formulazione con il quale si precisa che l'etichetta prevista dalla legge può essere sia attaccata al tessuto sia direttamente impressa su di esso mediante stampaggio o tessitura; vengono altresì modificati i commi successivi con emendamenti che stabiliscono, tra l'altro, che l'etichettatura deve essere redatta in lingua italiana. L'articolo 10 viene approvato nel testo dei proponenti con un'unica modifica alla lettera a) del comma secondo. L'articolo 11 viene anch'esso approvato con un emendamento, con il quale si chiarisce che le disposizioni della legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi, intendendo per tali Paesi quelli non facenti parte della Comunità europea.

Approvato l'articolo 12 senza modifiche, l'articolo 13 viene approvato in un testo modificato proposto dal Governo, il quale stabilisce l'obbligo della conservazione per al-

meno 2 anni delle fatture e delle documentazioni relative ai prodotti tessili.

La Commissione approva quindi gli articoli da 14 a 20. L'articolo 21 viene approvato con l'inserimento del termine di tre mesi per l'espletamento delle operazioni prescritte al secondo comma. Approvato l'articolo 22, l'articolo 23 viene approvato in un testo modificato, proposto dal Governo, il quale stabilisce che le operazioni di analisi sui prodotti tessili debbono essere conformi a quelle previste dalle apposite direttive comunitarie.

Approvato l'articolo 24, l'articolo 25, concernente le multe per i trasgressori della legge, viene approvato con la modifica dei limiti minimi e massimi da esso previsti nonchè con l'eliminazione dell'ipotesi di recidiva.

Viene quindi inserito un articolo aggiuntivo (26), con il quale si autorizza il Ministro dell'industria a dare esecuzione con proprio decreto alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili. L'articolo 26 (che diventa articolo 27), concernente la copertura finanziaria, viene approvato secondo il testo modificato proposto dal Governo, secondo il quale all'onere derivante dalla legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1973, si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro.

Vengono quindi approvati gli articoli 27, 28 e 29, nel testo dei presentatori.

La Commissione approva — con l'astensione del senatore Piva — un ordine del giorno d'iniziativa del senatore Alessandrini, accolto dal Governo, con il quale si invita il Governo ad emanare disposizioni provvisorie per precisare meglio le analisi qualitative e quantitative sia chimiche che microscopiche, sia per separazione dei prodotti tessili, completando opportunamente le indicazioni circa i metodi di analisi da applicare.

Si passa all'esame delle tabelle A, B, C e D annesse al disegno di legge, per ognuna delle quali vengono approvate alcune modifiche proposte dal Governo.

Infine la Commissione, all'unanimità, approva il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni

GIOVEDÌ 8 MARZO 1973

Presidenza del Presidente

SEDATI

La seduta inizia alle ore 18,30.

Il presidente Sedati indice la votazione per la nomina di un vice presidente in sostituzione del deputato Righetti, chiamato a far parte del Governo. Risulta eletto vice presidente della Commissione il deputato Reggiani.

Il Presidente informa, quindi, la Commissione sugli argomenti trattati dal Comitato esecutivo riunitosi in precedenza. Essendo state avanzate delle osservazioni in merito alla composizione della Commissione, a cui per legge devono partecipare tutti i Gruppi, ed essendosi constatata la mancanza di un rappresentante del Gruppo repubblicano, il Comitato ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei Presidenti delle due Camere, a cui spetta per competenza ogni problema attinente alla composizione della Commissione, su questa lacuna, anche se da parte del Gruppo repubblicano non vi è stato un preciso richiamo in proposito.

Il Presidente annuncia quindi l'imminente trasmissione da parte dei Presidenti delle Assemblee della relazione mensile sull'attività della RAI-TV, preannunziata dal Presidente del Consiglio. Il Comitato esecutivo ha anche discusso sui problemi suscitati dalle regioni, le quali hanno rilevato che la trasmissione « Tribunale Regionale » non aderirebbe più alle esigenze delle singole regioni tanto che alcune di esse hanno deciso di non prendervi parte. Il Comitato esecutivo ha, quindi, ritenuto opportuno incaricare il Presidente di prendere contatti con i Presidenti delle due Camere per determinare le modalità per un eventuale incontro tra rappresentanti delle regioni e Commissione per discutere su questi problemi.

Il Comitato esecutivo ha infine preso in considerazione la « Relazione Quartulli » che va a suo avviso considerata come documento di studio a disposizione del Governo in vista della futura riforma, di fronte a cui la Commissione deve mantenere la sua piena autonomia e la facoltà di attingere elementi di documentazione anche da altre fonti. Il Presidente riferisce, quindi, che il Presidente del Consiglio sarà lieto di intervenire ad una seduta conclusiva per ascoltare direttamente le opinioni espresse dalla Commissione.

Il senatore Pieraccini propone che l'esame della « Relazione Quartulli » sia rinviata ad altra seduta per dare modo ai colleghi di studiare più a fondo il documento trasmesso dalla Presidenza del Consiglio e nello stesso tempo suggerisce che la prossima seduta sia dedicata ai seguenti problemi da lui ritenuti più urgenti: esatta delimitazione dei poteri della Commissione; esame di importanti avvenimenti accaduti, come l'annunciato aumento da parte del Ministro delle poste dei tempi della pubblicità televisiva, e i progettati spostamenti di orari delle trasmissioni televisive; esame del deterioramento delle informazioni date dalla RAI-TV in merito alla vita parlamentare e politica, in particolar modo per quanto riguarda il lavoro delle Commissioni parlamentari; esame della questione sollevata dalla sentenza del Pretore di Biella, dalla quale è emerso che pur esistendo il monopolio per la RAI-TV, non esiste norma che preveda una sanzione per chi lo violi, e conseguente necessità di correggere questo difetto di legislazione.

Intervengono successivamente: il deputato Quilleri, che richiama l'attenzione della Commissione su promozioni e aumenti di personale che si sono verificati nella RAI-TV; il deputato Granelli, che sottolinea la necessità che la Commissione intervenga nel conflitto fra Regione e RAI-TV; il senatore Valori, il quale propone che la Presidenza della Commissione si ponga in contatto con le Presidenze sia della Camera sia del Senato per chiarire in qual modo la Commissione possa intervenire in tema di riforma della RAI-TV.

Dopo gli interventi dei deputati Bertoldi, Mazzola e Trombadori e dei senatori Brugger e Tedeschi, tendenti a predisporre un preciso programma di lavoro per la Commissione, per affrontare la discussione della « Relazione Quartulli » senza che la Commissione per questo rinunci ai suoi istituzionali poteri di vigilanza, il presidente Sedati, dopo avere riassunto gli argomenti discussi in Comitato esecutivo e in Commissione, rileva che la presentazione della « Relazione Quartulli » e la imminente consegna della relazione mensile sull'attività della RAI-TV offrono ora alla Commissione la possibilità di lavorare con maggiore frequenza su una specifica documentazione. Concorda, infine, sull'opportunità di lasciare distinti problemi di riforma e problemi di gestione e propone una riunione della Commissione da dedicare ai problemi gestionali della RAI-TV, fissandola per venerdì 16 marzo 1973.

La seduta termina alle ore 20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia

GIOVEDÌ 8 MARZO 1973

Presidenza del Presidente
CARRARO

La seduta ha inizio alle ore 11.

Il Presidente Carraro, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 12).

Il Presidente Carraro propone che, allo scopo di consentire ai Commissari deputati di partecipare alle votazioni, in corso alla Camera dei deputati, sugli articoli del disegno di legge concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, la seduta odierna della Commissione non abbia più luogo.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente Carraro e stabilisce di tornare a riunirsi mercoledì 14 marzo alle ore 20.

La seduta termina alle ore 12,05.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 MARZO 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella, e con l'intervento del sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri, ha deliberato di rimettere alla Commissione l'emissione del parere sugli emendamenti al disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 » (793) (*Parere all'Assemblea*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità)

Venerdì 9 marzo 1973, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

COSTA e DELLA PORTA. — Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche (295) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

ARCUDI ed altri. — Riconoscimento della qualifica di direttore di farmacia (627).

II. Esame del disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (761) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15